PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0805(CNS)

16.3.2006

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sull'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ai fini dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa all'ordine di esecuzione europeo e al trasferimento delle persone condannate tra gli Stati membri dell'UE
(7307/2005 – C6-0139/2005 – 2005/0805(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Ioannis Varvitsiotis

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE 36

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ai fini dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa all'ordine di esecuzione europeo e al trasferimento delle persone condannate tra gli Stati membri dell'UE
(7307/2005 – C6-0139/2005 – 2005/0805(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (7307/2005)[1],

– visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0139/2005),

– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2006),

1. approva l'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia quale emendata;

2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

Testo della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia	Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

[1] GU C 150 del 21.6.2005, pag. 1.

Titolo

Decisione quadro del Consiglio ***relativa all'ordine di esecuzione europeo e al trasferimento delle persone condannate tra gli Stati membri dell'UE***	Decisione quadro del Consiglio ***sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea***

Motivazione

Il titolo della decisione quadro è modificato a seguito delle modifiche apportate al testo in seno al gruppo di lavoro del Consiglio e per porre l'accento su due elementi essenziali del documento: il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle pene detentive. Il riconoscimento e l'esecuzione non dovrebbero avvenire sulla base di un "ordine di esecuzione europeo" bensì sulla base della sentenza e di un certificato.

Emendamento 2
Considerando 5

(5) Nei rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, occorre andare oltre gli strumenti vigenti del Consiglio d'Europa per quanto riguarda il trasferimento dell'esecuzione penale. ***Occorre stabilire che lo Stato di esecuzione ha l'obbligo di accettare i suoi cittadini e le persone che risiedono legalmente e a titolo permanente sul suo territorio, che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena detentiva o ad una misura privativa della libertà in un altro Stato membro indipendentemente dal loro assenso, salvo qualora esistano precisi motivi di rifiuto.***	(5) Nei rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, occorre andare oltre gli strumenti vigenti del Consiglio d'Europa per quanto riguarda il trasferimento dell'esecuzione penale ***e consentire il riconoscimento, da parte dello Stato d'esecuzione, delle decisioni prese dalle autorità dello Stato di emissione. Quantunque sia necessario assicurare adeguate garanzie alla persona condannata, non è opportuno continuare ad accordare importanza determinante alla sua partecipazione alla procedura subordinando al suo assenso la trasmissione di una sentenza ad un altro Stato membro ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della pena irrogata.***

Motivazione

Si intende promuovere lo sviluppo della cooperazione per quanto concerne l'esecuzione delle

sentenze penali. Il testo è conforme al protocollo addizionale del 1997 alla Convenzione del 1983 del Consiglio d'Europa, che limita la portata dell'assenso della persona condannata.

Emendamento 3
Considerando 5 bis (nuovo)

	(5 bis) La fiducia reciproca nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in campo penale deve essere rafforzata attraverso misure a livello europeo per migliorare l'armonizzazione e il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale e si devono prevedere alcune leggi e pratiche penali europee.

Motivazione

L'emendamento muove dall'idea di promuovere un diritto penale europeo.

Emendamento 4
Considerando 6

(6) Il trasferimento delle persone condannate verso lo Stato di cittadinanza, lo Stato di ***residenza legale o lo Stato con cui gli interessati hanno altri legami stretti*** ai fini dell'esecuzione delle sentenze ***favorisce*** il loro reinserimento sociale.	(6) Il trasferimento delle persone condannate verso lo Stato di cittadinanza ***o*** lo Stato ***in cui gli interessati risiedono legalmente a titolo permanente*** ai fini dell'esecuzione delle sentenze ***faciliterà*** il loro reinserimento sociale.

Motivazione

L'espressione "legami stretti" non è chiara e richiederebbe una definizione dettagliata.

Emendamento 5
Articolo 1, lettera a)

a) ***"ordine di esecuzione europeo": la decisione resa da un'autorità competente dello Stato di emissione ai fini dell'esecuzione di una sanzione definitiva irrogata nei confronti di una persona***	a) ***"sentenza": l'ordinanza o la decisione definitiva di un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione che irroga una sanzione nei confronti di una persona fisica;***

fisica dall'autorità giudiziaria di detto Stato;

Motivazione

L'emendamento rispecchia le modifiche apportate nel corso delle discussioni in seno al gruppo di lavoro del Consiglio.

Emendamento 6
Articolo 1, lettera b)

b) "sanzione": qualsiasi pena o misura privative di libertà per una durata limitata o illimitata ***irrogate da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale a causa di un reato***;	b) "sanzione": qualsiasi pena o misura privative di libertà ***irrogate*** per una durata limitata o illimitata ***a causa di un reato nell'ambito di un procedimento penale***;

Motivazione

L'emendamento rispecchia le modifiche apportate nel corso delle discussioni in seno al gruppo di lavoro del Consiglio.

Emendamento 7
Articolo 1, lettera c)

c) "Stato di emissione": lo Stato membro in cui è ***stato emesso un ordine di esecuzione europeo;***	c) "Stato di emissione": lo Stato membro in cui è ***stata pronunciata una sentenza ai sensi della presente decisione quadro;***

Motivazione

L'emendamento rispecchia le modifiche apportate nel corso delle discussioni in seno al gruppo di lavoro del Consiglio.

Emendamento 8
Articolo 1, lettera d)

d) "Stato di esecuzione": lo Stato membro al quale è ***trasmesso un ordine di***	d) "Stato di esecuzione": lo Stato membro al quale è ***trasmessa una sentenza*** ai fini

esecuzione europeo ai fini ***della sua esecuzione.***	***del suo riconoscimento e dell'esecuzione della sanzione irrogata.***

Motivazione

L'emendamento rispecchia le modifiche apportate nel corso delle discussioni in seno al gruppo di lavoro del Consiglio.

Emendamento 9
Articolo 2, paragrafo 2

2. ***Fatto salvo l'articolo 4, ciascuno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio ordinamento giuridico lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e ricezione amministrativa dell'ordine di esecuzione europeo e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti.***	***soppresso***

Motivazione

L'emendamento mira a rendere la misura più efficace e meno burocratica.

Emendamento 10
Articolo 2, paragrafo 3

3. Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione ***di tutti gli*** Stati membri ***e della Commissione*** le informazioni ricevute.	3. Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione ***degli*** Stati membri ***interessati*** le informazioni ricevute.

Motivazione

L'emendamento mira a rendere la misura più efficace e meno burocratica.

Emendamento 11
Articolo 3, paragrafo 1

1. Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue ***nel suo territorio una*** sanzione irrogata ***dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro conformemente all'articolo 1, lettera b),*** a prescindere dal fatto che l'esecuzione sia già iniziata oppure no.	1. Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ***una sentenza*** ed esegue ***la*** sanzione irrogata a prescindere dal fatto che l'esecuzione sia già iniziata oppure no.

Motivazione

L'emendamento fa seguito alle modifiche apportate al testo in seno al gruppo di lavoro del Consiglio e mira a porre l'accento su due elementi essenziali del documento: il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle pene detentive. Il riconoscimento e l'esecuzione non dovrebbero avvenire sulla base di un "ordine di esecuzione europeo" bensì sulla base della sentenza e di un certificato.

Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. La presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all'esecuzione delle sanzioni ai sensi della decisione quadro. Il fatto che la sanzione sia accompagnata da una sanzione pecuniaria e/o una decisione di confisca non ancora rispettivamente pagata, recuperata o eseguita non osta alla trasmissione della sentenza. Il riconoscimento e l'esecuzione di tali sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca in un altro Stato membro sono regolate dagli strumenti applicabili tra gli Stati membri, in particolare la decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie e la decisione quadro 2005/xxx/GAI del Consiglio del xx.xx.2005 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca.

Motivazione

La disposizione, che figurava originariamente all'articolo 4 del testo in esame, è modificata per allinearla con la definizione di "sanzione" figurante all'articolo 1 e con il paragrafo 1 dell'articolo 3.

Emendamento 13
Articolo 3, paragrafo 3, lettera a), alinea

a) I seguenti articoli della presente decisione quadro si applicano altresì all'esecuzione delle sanzioni laddove, secondo la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la persona sia rinviata nello Stato di esecuzione per ***scontarvi*** la pena ***o la misura privative della libertà pronunciate*** nei suoi confronti nello Stato di emissione:	a) I seguenti articoli della presente decisione quadro si applicano altresì all'esecuzione delle sanzioni laddove, secondo la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la persona sia rinviata nello Stato di esecuzione per ***scontare*** la pena ***pronunciata*** nei suoi confronti nello Stato di emissione:

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo, 1 lettera b).

Emendamento 14
Articolo 3, paragrafo 3 lettera a), trattino 3

- Articolo 4 ***paragrafi da 3 a 6***; Trasmissione ***dell'ordine di esecuzione europeo;***	- Articolo 4***, paragrafi 1, 3 bis, 4, 5 e 6;*** Trasmissione ***della sentenza e del certificato;***

Motivazione

Emendamento 15
Articolo 3, paragrafo 3, lettera a), trattino 5

˜ Articolo 8; Riconoscimento ed esecuzione ***dell'ordine di esecuzione europeo;***	˜ Articolo 8; Riconoscimento ed esecuzione ***della sentenza;***

Motivazione

A seguito delle modifiche apportate in seno al gruppo di lavoro del Consiglio.

Emendamento 16
Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), trattino 2

˜ Articolo 8; Riconoscimento ed esecuzione ***dell'ordine di esecuzione europeo;***	˜ Articolo 8; Riconoscimento ed esecuzione ***della sentenza***;

Motivazione

A seguito delle modifiche apportate in seno al gruppo di lavoro del Consiglio.

Emendamento 17
Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), comma 2

Lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo fornisce allo Stato di esecuzione ***le informazioni contenute nell'ordine di esecuzione europeo***. Le autorità competenti comunicano direttamente fra loro sulle questioni attinenti al presente paragrafo.	Lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo fornisce allo Stato di esecuzione ***la sentenza, corredata del certificato di cui all'articolo 4.*** Le autorità competenti comunicano direttamente fra loro sulle questioni attinenti al presente paragrafo.

Motivazione

A seguito delle modifiche apportate in seno al gruppo di lavoro del Consiglio.

Emendamento 18
Articolo 4, titolo

Trasmissione ***dell'ordine di esecuzione europeo***	Trasmissione ***della sentenza e del certificato***

Motivazione

A seguito delle modifiche apportate in seno al gruppo di lavoro del Consiglio.

Emendamento 19
Articolo 4, paragrafo -1 (nuovo)

-1. a) La sentenza, corredata del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmessa ad uno dei seguenti Stati membri:

i) lo Stato di cittadinanza della persona condannata o lo Stato nel quale essa risiede legalmente a titolo permanente;

ii) lo Stato di cittadinanza della persona condannata e verso il quale essa sarà espulsa una volta scarcerata a seguito della sentenza o di una decisione amministrativa conseguente alla sentenza;

iii) lo Stato di cittadinanza o lo Stato nel quale la persona condannata risiede legalmente a titolo permanente e che la ha consegnata allo Stato di emissione sulla base di un mandato d'arresto europeo, a condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena pronunciata nei suoi confronti nello Stato di emissione;

iv) lo Stato nel quale la persona condannata si trova, o del quale ha la cittadinanza, o nel quale risiede legalmente a titolo permanente e che acconsente al riconoscimento e all'esecuzione della sanzione;

v) lo Stato nel quale la persona condannata risiede legalmente a titolo permanente, salvo che essa abbia perso o sia destinata a perdere il permesso di residenza a seguito della sentenza o di una decisione amministrativa conseguente alla sentenza; o

	vi) lo Stato che acconsente alla trasmissione della sentenza corredata del certificato ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della sanzione irrogata.
	b) Prima di trasmettere la sentenza, l'autorità competente dello Stato di emissione prende specificamente in considerazione la possibilità di consultare, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato d'esecuzione. La consultazione è obbligatoria quando, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1, la sentenza potrebbe essere trasmessa a due o più Stati membri;
	c) Lo Stato d'esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato.

Motivazione

I criteri per la trasmissione di una sentenza ad un altro Stato membro sono definiti in modo più obiettivo.

Emendamento 20
Articolo 4, paragrafo 1

1. ***L'ordine di esecuzione europeo relativo a una sanzione come definita all'articolo 1, lettera b) può essere trasmesso alle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1 di uno Stato membro del quale la persona fisica, nei cui confronti è stata irrogata la sanzione, ha la cittadinanza, nel quale essa risiede legalmente a titolo permanente o con il quale ha altri legami stretti. In quest'ultimo caso l'ordine di esecuzione europeo può essere trasmesso unicamente con l'assenso della persona condannata. Lo Stato di esecuzione ha inoltre la facoltà di chiedere, di propria iniziativa, allo Stato di emissione di trasmettere l'ordine di esecuzione europeo. La persona condannata può altresì chiedere alle autorità competenti***	1. ***Ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della sanzione irrogata, la sentenza o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa in conformità dell'articolo 3 bis dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. L'originale della sentenza o una sua copia autenticata e l'originale del certificato sono inviati allo Stato di esecuzione che lo richieda. Anche tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.***

dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione di avviare una procedura a norma della presente decisione quadro.

Motivazione

La stessa disposizione si applica ad altre misure giudiziarie simili.

Emendamento 21
Articolo 4, paragrafo 2

2. Un ordine di esecuzione europeo non è trasmesso se la persona, nei cui confronti è stata irrogata la sanzione, risiede legalmente a titolo permanente nello Stato di emissione, a meno che la persona condannata acconsenta al trasferimento o la decisione o una decisione amministrativa presa in seguito a tale decisione comportino una misura di allontanamento o di espulsione o qualsiasi altra misura in forza della quale non sarà consentito alla persona di soggiornare nel territorio dello Stato di emissione, dopo avere scontato la pena.	***soppresso***

Motivazione

La finalità del paragrafo è coperta dall'articolo 3 bis.

Emendamento 22
Articolo 4, paragrafo 3

3. Il fatto che, oltre alla sanzione di cui all'articolo 2, lettera b) inflitta in relazione all'atto che ha motivato l'ordine di esecuzione europeo, sia stata irrogata una sanzione pecuniaria non ancora pagata dalla persona condannata non osta alla trasmissione dell'ordine di esecuzione europeo. L'esecuzione della sanzione pecuniaria in un altro Stato	***soppresso***

membro è regolata dalle pertinenti disposizioni applicabili in materia fra Stati membri.

Motivazione

A seguito delle modifiche apportate in seno al gruppo di lavoro del Consiglio.

Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. Il certificato, il cui modello figura nell'Allegato, deve essere firmato e l'esattezza del suo contenuto deve essere attestata dall'autorità competente dello Stato di emissione.

Motivazione

A seguito delle modifiche apportate in seno al gruppo di lavoro del Consiglio.

Emendamento 24
Articolo 4, paragrafo 5

5. Lo Stato di emissione trasmette ***l'ordine di esecuzione europeo relativo a una persona*** a un solo Stato di esecuzione per volta.	5. Lo Stato di emissione trasmette ***la sentenza corredata del certificato*** a un solo Stato di esecuzione per volta.

Motivazione

A seguito delle modifiche apportate in seno al gruppo di lavoro del Consiglio.

Emendamento 25
Articolo 4, paragrafo 6

6. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione,	6. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione,

quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti***, anche*** tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.	quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.

Motivazione

A seguito delle modifiche apportate in seno al gruppo di lavoro del Consiglio.

Emendamento 26
Articolo 4, paragrafo 7

7. Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un ordine di esecuzione europeo non sia competente a riconoscerlo e ad adottare le misure necessarie all'esecuzione, essa trasmette d'ufficio l'ordine di esecuzione europeo all'autorità competente e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione.	***soppresso***

Motivazione

I contatti devono avvenire attraverso le autorità competenti.

Emendamento 27
Articolo 5, titolo

Opinione e notifica della persona condannata	Notifica della persona condannata ***e della(e) vittima(e)***

Motivazione

Il termine "opinione" è omesso in quanto non precisa le conseguenze concrete della presa in considerazione del parere in termini di trasferimento e scelta dello Stato. In linea con il protocollo addizionale del 1997 alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1983, che limita la portata dell'assenso della persona condannata.

Emendamento 28
Articolo 5, paragrafo 1

1. ***Alla*** persona condannata, quando si trova nello Stato di emissione, ***è offerta eventualmente la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione europeo. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, per la trasmissione di detto ordine non è richiesto il suo assenso. Tuttavia la sua opinione viene presa in considerazione nel decidere se emettere l'ordine di esecuzione europeo e in tal caso in quale Stato di esecuzione trasmetterlo.***	1. ***La*** persona condannata, quando si trova nello Stato di emissione, ***riceve notifica dalle autorità competenti del suo trasferimento allo Stato di esecuzione.***

Emendamento 29
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. E' opportuno che anche le vittime della persona condannata ricevano notifica del suo trasferimento dallo Stato di emissione allo Stato di esecuzione.

Motivazione

Anche le vittime delle persone condannate dovrebbero avere la possibilità di essere informate della misura di trasferimento in un altro Stato membro, in conformità con le disposizioni della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001 sulla posizione della vittima nel procedimento penale.

Emendamento 30
Articolo 6

Contenuto e forma dell'ordine di esecuzione europeo	***soppresso***
1. L'ordine di esecuzione europeo	

contiene le informazioni di cui al modello figurante in allegato. L'autorità competente dello Stato di emissione ne accerta l'esattezza del contenuto e procede alla sua firma.

2. L'ordine di esecuzione europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può esprimere, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più ulteriori lingue ufficiali delle Comunità europee.

Motivazione

L'emendamento fa seguito alle modifiche apportate al testo in seno al gruppo di lavoro del Consiglio e mira a porre l'accento su due elementi essenziali del documento: il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle pene detentive. Il riconoscimento e l'esecuzione non dovrebbero avvenire sulla base di un "ordine di esecuzione europeo" bensì sulla base della sentenza e di un certificato.

Emendamento 31
Articolo 7

Campo di applicazione	***soppresso***
1. I seguenti reati, se perseguibili secondo la legislazione dello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà non inferiore nel massimo a tre anni danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e anche senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all'esecuzione di un ordine di esecuzione europeo: ***- partecipazione a un'organizzazione criminale;*** ***- terrorismo;*** ***- tratta di esseri umani;*** ***- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;*** ***- traffico illecito di stupefacenti e sostanze***	

psicotrope;
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- corruzione;
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- riciclaggio di proventi di reato;
- falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro;
- criminalità informatica;
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- razzismo e xenofobia;
- furto organizzato o a mano armata;
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- truffa;
- racket e estorsioni;
- contraffazione e pirateria di prodotti;
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- falsificazione di mezzi di pagamento;
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- traffico di veicoli rubati;
- stupro;
- incendio doloso;
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- dirottamento di aereo/nave;
- sabotaggio.
2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e

previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 39, paragrafo 1 del trattato, di aggiungere altre fattispecie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4 della presente decisione quadro se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.	
3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo alla condizione che l'ordine si riferisca a fatti che costituiscono altresì reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso.	

Motivazione

Vi sono varie riserve quanto alla necessità di inserire un elenco specifico di reati. La verifica della doppia punibilità del fatto impedisce il trasferimento della persona condannata al fine di scontare una pena per un fatto che nel paese di trasferimento non costituisce reato.

Emendamento 32
Articolo 8, titolo

Riconoscimento ed esecuzione ***dell'ordine di esecuzione europeo***	Riconoscimento ***della sentenza*** ed esecuzione ***della sanzione***

Motivazione

Per coerenza con la modifica del titolo della decisione quadro.

Emendamento 33
Articolo 8, paragrafo 1

1. L'autorità competente dello Stato di	1. L'autorità competente dello Stato di

esecuzione riconosce ***un ordine di esecuzione europeo trasmesso*** a norma dell'articolo 4 senza ulteriori formalità e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l'autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione previsti dall'articolo 9.	esecuzione riconosce ***la sentenza trasmessa*** a norma dell'articolo 4 senza ulteriori formalità e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l'autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione previsti dall'articolo 9.

Motivazione

Per coerenza con la modifica del titolo della decisione quadro.

Emendamento 34
Articolo 8, paragrafo 2

2. Se la durata della sanzione è incompatibile con ***i principi fondamentali della*** legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può decidere di ***adattare*** la sanzione al limite massimo previsto per ***un*** reato dalla legislazione dello stesso.	2. Se la durata della sanzione è incompatibile con ***la*** legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può decidere di ***eseguire*** la sanzione ***fino*** al limite massimo previsto per ***il*** reato dalla legislazione dello stesso.

Motivazione

Lo Stato di esecuzione ridurrà la sanzione al limite massimo previsto dalla sua legislazione per la categoria di reato in questione.

Emendamento 35
Articolo 8, paragrafo 3

3. Se la natura della sanzione è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, ***l'autorità di quest'ultimo può adattarla, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati della stessa natura. Tale*** pena o misura deve corrispondere, il più possibile, alla	3. Se la natura della sanzione è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, ***la*** pena o misura deve corrispondere, il più possibile, alla sanzione irrogata nello Stato di emissione, il che significa che essa non può essere convertita in una sanzione pecuniaria. Essa non deve aumentare ***né ridurre*** la sanzione irrogata nello Stato di emissione.

sanzione irrogata nello Stato di emissione, il che significa che essa non può essere convertita in una sanzione pecuniaria. Essa non deve aumentare la sanzione irrogata nello Stato di emissione.

Motivazione

La pena prevista dalla legislazione dello Stato di esecuzione va trattata con particolare cautela, date le differenze tra gli Stati membri sotto il profilo delle pene prescritte.

Emendamento 36
Articolo 8, paragrafo 4

4. Se l'ordine di esecuzione europeo è stato emesso anche per reati diversi da quelli elencati nell'articolo 8, paragrafo 1 e lo Stato di esecuzione rifiuta il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo per tali reati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), tale Stato deve esigere che lo Stato di emissione gli notifichi quale parte della sanzione si riferisca ai reati di cui trattasi. Ricevuta l'informazione, lo Stato di esecuzione può ridurre la sanzione della parte notificata dallo Stato di emissione.	***soppresso***

Motivazione

Per tenere conto delle modifiche all'articolo 7.

Emendamento 37
Articolo 9, paragrafo 1, alinea

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione ***dell'ordine di esecuzione europeo*** se:	1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento ***della sentenza*** e l'esecuzione ***della sanzione*** se:

Emendamento 38
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

a) ***esiste una decisione per gli stessi fatti nei confronti della persona interessata, nello Stato di esecuzione o in uno Stato diverso dallo Stato di emissione o dallo Stato di esecuzione a condizione che in quest'ultimo caso, la decisione sia stata eseguita, sia attualmente in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza della legislazione dello Stato della condanna;***	a) ***il certificato di cui all'articolo 4 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza in questione;***

Motivazione

Secondo l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f) del progetto di decisione quadro.

Emendamento 39
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

	a bis) i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo -1, non sono soddisfatti;

Motivazione

Nuova lettera per assicurare la coerenza con l'articolo 3 bis.

Emendamento 40
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a ter) (nuova)

	a ter) l'esecuzione della sanzione sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;

Motivazione

La violazione del principio "ne bis in idem" giustifica il non riconoscimento e la non

esecuzione della sanzione.

Emendamento 41
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

b) in uno dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, ***l'ordine di esecuzione europeo*** si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione ***dell'ordine di esecuzione europeo*** non può essere *rifiutato* in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;	b) in uno dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, ***la sentenza*** si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione ***della sentenza*** non può essere *rifiutata* in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

Motivazione

Per coerenza con la modifica del titolo della decisione quadro.

Emendamento 42
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

c) la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione ***nella misura in cui l'ordine di esecuzione europeo*** si riferisce a fatti che rientrano nella competenza di detto Stato secondo la legislazione di quest'ultimo;	c) la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione ***e*** si riferisce a fatti che rientrano nella competenza di detto Stato secondo la legislazione di quest'ultimo;

Emendamento 43
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

	c bis) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede l'immunità, il che rende impossibile l'esecuzione della sanzione;

Emendamento 44
Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)

d) ***l'ordine di esecuzione europeo è stato emanato*** nei confronti di una persona ***fisica*** che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva ancora considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile dei fatti a seguito dei quali è ***stato emesso l'ordine***;	d) ***la sanzione è stata irrogata*** nei confronti di una persona che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva ancora considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile dei fatti a seguito dei quali è ***stata emessa la sentenza***;

Emendamento 45
Articolo 9, paragrafo 1, lettera e)

e) alla data di ricezione ***dell'ordine di esecuzione europeo*** da parte dell'autorità competente ***ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1*** la durata della sanzione ancora da scontare è inferiore a ***quattro mesi***;	e) alla data di ricezione ***della sentenza*** da parte dell'autorità competente ***dello Stato di esecuzione,*** la durata della sanzione ancora da scontare è inferiore a ***sei mesi***;

Motivazione

In linea con l'articolo 7. Stabilendo che la durata della sanzione ancora da scontare nello Stato di esecuzione non sia inferiore a sei mesi ci si ricollega al concetto di reinserimento.

Emendamento 46
Articolo 9, paragrafo 1, lettera f)

f) ***la persona interessata non acconsente alla trasmissione dell'ordine di esecuzione europeo, e quest'ultimo è stato emesso in esecuzione di una sanzione*** pronunciata in contumacia, a meno che ***la persona non sia stata citata personalmente o non sia stata informata in qualche altro modo*** della data e del luogo del procedimento, sfociato nella ***decisione*** pronunciata in contumacia ***oppure non abbia dichiarato ad un'autorità competente di non opporsi al procedimento***;	f) ***la sentenza è stata*** pronunciata in contumacia, a meno che ***il certificato non attesti che la persona è stata citata personalmente o è stata informata per il tramite di un rappresentante, competente in virtù del diritto nazionale,*** della data e del luogo del procedimento sfociato nella ***sentenza*** pronunciata in contumacia***.***

Emendamento 47
Articolo 9, paragrafo 1, lettera g)

g) la persona fisica avverso la quale è stato emesso l'ordine di esecuzione europeo non possiede la cittadinanza dello Stato di esecuzione né risiede legalmente in tale Stato a titolo permanente né ha stretti legami con lo stesso.	***soppresso***

Emendamento 48
Articolo 9, paragrafo 2

2. Nei casi di cui al ***paragrafo 1, lettere a), f) e g)***, l'autorità competente dello Stato di esecuzione prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di ***un ordine di esecuzione europeo*** consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.	2. Nei casi di cui al ***paragrafo 1, lettere a), a bis), a ter) e f)***, l'autorità competente dello Stato di esecuzione prima di decidere di rifiutare il riconoscimento ***della sentenza*** e l'esecuzione ***della sanzione*** consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.

Emendamento 49
Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Il riconoscimento della sentenza può essere rinviato nello Stato di esecuzione quando il certificato di cui all'articolo 4 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza.

Motivazione

Basato sull'articolo 18 della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo.

Emendamento 50
Articolo 10, paragrafo 1

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide, quanto prima ***e comunque entro 3 settimane della ricezione dell'ordine di esecuzione europeo, se eseguirlo.***	1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide quanto prima ***se riconoscere la sentenza ed eseguire la sanzione e ne informa lo Stato di emissione; essa lo informa anche di eventuali decisioni concernenti la sanzione in conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3.***

Motivazione

I termini devono essere brevi, ma realistici.

Emendamento 51
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. Salvo che esista un motivo di rinvio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 bis, la decisione definitiva in merito al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della sanzione è presa entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della sentenza e del certificato.

Emendamento 52
Articolo 10, paragrafo 1 ter (nuovo)

	1 ter. Negli altri casi e salvo che esista un motivo di rinvio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 bis, la decisione definitiva in merito al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della sanzione è presa entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della sentenza e del certificato.

Emendamento 53
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Se in casi specifici non è possibile decidere in merito al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della sanzione entro i termini fissati ai paragrafi 1 bis e 1 ter, l'autorità competente dello Stato di esecuzione ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione e ne indica i motivi. In tali casi i termini possono essere prorogati di altri trenta giorni.

Motivazione

I termini devono essere brevi ma realistici.

Emendamento 54
Articolo 11, paragrafo 1

1. La persona ***nei confronti della quale è stato emesso un ordine di esecuzione europeo*** è trasferita, qualora si trovi nello Stato di emissione, allo Stato di esecuzione ***il più rapidamente possibile a una data convenuta tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.***	1. La persona ***condannata*** è trasferita, qualora si trovi nello Stato di emissione, allo Stato di esecuzione ***entro trenta giorni dalla data di emissione della decisione definitiva dello Stato di esecuzione in merito al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della sanzione.***

Motivazione

I termini devono essere brevi ma realistici.

Emendamento 55
Articolo 11, paragrafo 2

2. La persona è trasferita entro due settimane dalla data di emissione della decisione definitiva sull'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo.	***soppresso***

Emendamento 56
Articolo 11, paragrafo 3

3. Se il trasferimento della persona entro il periodo di cui al ***paragrafo 2*** è impedito per circostanze imprevedibili, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si contattano immediatamente ***e concordano una nuova data per il trasferimento***.	3. Se il trasferimento della persona entro il periodo di cui al ***paragrafo 1*** è impedito per circostanze imprevedibili, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si contattano immediatamente***. Il trasferimento avviene non appena tali circostanze cessano di sussistere. L'autorità competente dello Stato di emissione ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione e concorda con quest'ultima una nuova data per il trasferimento. In tal caso, il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.***

Motivazione

In linea con l'articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo.

Emendamento 57
Articolo 11, paragrafo 4

4. Il trasferimento può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differito per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che esso metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute della persona in questione. Il trasferimento ha luogo non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorità competente dello Stato di emissione ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione ed entrambi concordano una nuova data per il trasferimento.	***soppresso***

Emendamento 58
Articolo 12, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro ***permette il*** transito attraverso il suo territorio di una persona condannata che viene trasferita nello Stato di esecuzione ***purché abbia ricevuto informazioni circa:*** ***a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto dell'ordine di esecuzione europeo,*** ***b) l'esistenza di un ordine di esecuzione europeo,*** ***c) la natura e la qualificazione giuridica del reato, in base al quale è stato emesso l'ordine di esecuzione europeo;*** ***d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.***	1. Ciascuno Stato membro ***interessato è informato del*** transito attraverso il suo territorio di una persona condannata che viene trasferita nello Stato di esecuzione ***e deve ricevere dallo Stato di emissione una copia del certificato.***

Motivazione

La sostituzione del permesso di transito con un'informazione di transito renderebbe 'operazione meno burocratica.

Emendamento 59
Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Lo Stato membro di transito può detenere la persona condannata solo per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il proprio territorio.

Emendamento 60
Articolo 12, paragrafo 3

3. In caso di utilizzo del trasporto aereo senza scalo previsto non è necessaria una ***richiesta*** di transito. Tuttavia in caso di atterraggio imprevisto, lo Stato di	3. In caso di utilizzo del trasporto aereo senza scalo previsto non è necessaria una ***informazione*** di transito. Tuttavia, in caso di atterraggio imprevisto, lo Stato di

emissione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1.	emissione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 ***entro 48 ore***.

Emendamento 61
Articolo 13, paragrafo 1

1. L'esecuzione ***dell'ordine di esecuzione europeo*** è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione ***nello stesso modo delle sanzioni irrogate dal medesimo.*** Le autorità di detto Stato sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la libertà condizionale.	1. L'esecuzione ***della sanzione*** è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità di detto Stato sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la libertà ***anticipata o*** condizionale.

Emendamento 62
Articolo 13, paragrafo 2

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione deduce dalla durata totale della privazione della libertà da scontare in detto Stato ***i periodi*** di privazione della libertà ***scontati nello Stato di emissione o in un altro Stato*** in relazione alla sanzione riguardo alla quale è emesso l'ordine di esecuzione europeo.	2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione deduce dalla durata totale della privazione della libertà da scontare in detto Stato ***l'intero periodo*** di privazione della libertà ***già scontato dalla persona condannata*** in relazione alla sanzione riguardo alla quale è ***emessa la sentenza***.

Emendamento 63
Articolo 13, paragrafo 3

3. Salvo il caso in cui lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione convengano diversamente, la libertà condizionale può essere concessa solo se la persona condannata ha scontato complessivamente almeno la metà della	***soppresso***

pena nello Stato di emissione e nello Stato di esecuzione.

Emendamento 64
Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il paragrafo 1 si applica alle persone trasferite quando attraversano gli Stati membri di transito.

Motivazione

La regola della specialità va inclusa per tutelare i diritti delle persone condannate, giacché il loro assenso non è più richiesto.

Emendamento 65
Articolo 15, paragrafo 1

1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione ***nonché*** dallo Stato di esecuzione.	1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione, ***in consultazione con lo Stato di esecuzione, o*** dallo Stato di esecuzione.

Motivazione

E' inaccettabile che lo Stato di emissione abbia il diritto di amnistia o di grazia se la persona condannata è stata trasferita nello Stato di esecuzione, dove si applica la legge di quello Stato.

Emendamento 66
Articolo 17, lettera b)

b) dell'eventuale decisione di non riconoscere ***ed*** eseguire ***un ordine di esecuzione europeo***, ai sensi dell'articolo 9, ***corredata di una motivazione***;	b) dell'eventuale decisione di non riconoscere ***la sentenza e di non*** eseguire ***la sanzione, in toto o in parte***, ai sensi dell'articolo 9, ***indicandone i motivi***;

Emendamento 67
Articolo 17, lettera c)

c) ***dell'adattamento della*** sanzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o paragrafo 3, ***corredata di una motivazione***;	c) ***di eventuali decisioni concernenti la*** sanzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o paragrafo 3, indicandone i motivi e ***tenendo conto delle differenze tra le legislazioni degli Stati membri interessati***;

Motivazione

E' necessaria una particolare cautela per quanto concerne le differenze tra gli Stati membri sul piano delle pene previste.

Emendamento 68
Articolo 17, lettera d)

d) della mancata esecuzione totale o parziale ***dell'ordine*** per i motivi di cui ***all'articolo 8, paragrafo 4,*** all'articolo 13, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1 - assieme alla motivazione ***- e, in caso di mancata esecuzione parziale per il motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della richiesta di indicare quale parte della sanzione riguarda gli atti in questione***;	d) della mancata esecuzione totale o parziale ***della sanzione*** per i motivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1**,** assieme alla motivazione;

Emendamento 69
Articolo 17, lettera e)

e) del fatto che la persona interessata non ha iniziato a scontare la pena senza motivo;	***soppresso***

Motivazione

Emendamento 70

Articolo 17, lettera g bis) (nuova)

g bis) del fatto che la sentenza è stata riconosciuta e accettata.

Emendamento 71
Articolo 17 bis (nuovo)

Articolo 17 bis
Lingue

Il certificato, il cui modello figura nell'Allegato, è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può indicare, all'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, tramite una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio, che accetta una traduzione in un'altra o in altre lingue ufficiali dell'Unione.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

La presente iniziativa di Austria, Finlandia e Svezia ha lo scopo di accelerare la procedura di trasferimento delle persone condannate verso un determinato Stato con cui la persona è in qualche modo legata e dove si ritiene probabile che si possa perseguire il migliore reinserimento sociale. La decisione quadro prevede un meccanismo rapido per il riconoscimento e l'esecuzione, da parte di uno Stato membro di cui l'interessato è cittadino, in cui è legalmente residente o con cui ha legami stretti, di condanne con pene detentive o di misure di sicurezza (nel caso di malattia mentale o attenuazione di responsabilità) imposte all'interessato da un tribunale di un altro Stato membro.

L'iniziativa tiene conto delle conclusioni di Tampere e, in particolare, del rafforzamento del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale, dell'incoraggiamento alla fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie nazionali e dello sviluppo da parte dell'Unione di una politica coesa in materia penale per combattere efficacemente i gravi atti di criminalità in tutte le loro forme, in particolare nel definire le pene minime.

Ai sensi della convenzione del Consiglio d'Europa, del 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate, che tutti gli Stati membri hanno ratificato, le persone condannate possono essere trasferite per l'ulteriore esecuzione della pena solo verso lo Stato di cittadinanza della persona condannata previo consenso della medesima e degli Stati interessati. Il protocollo addizionale alla convenzione, del 18 dicembre 1997, che, è opportuno notare, non tutti gli Stati membri hanno ratificato, restringe l'ambito del consenso della persona condannata.

Un primo scambio di opinioni ha avuto luogo in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni il ...; è stato inoltre distribuito un documento di lavoro.

2. Finalità della proposta

Il testo originale (7307/05 COPEN 54) è già stato emendato dal gruppo di lavoro del Consiglio competente; il documento riporta di conseguenza i seguenti punti:

- il sistema utilizzato prende la forma di un certificato (modello standard) trasmesso ai fini dell'esecuzione assieme all'ordine con il quale si irroga la sanzione, sul principio di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della decisione quadro sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (GU L 76, 22 marzo 2005) invece che di un mandato d'arresto europeo a cui si riferiva il documento di lavoro originale;

- i criteri per il trasferimento di una persona condannata da uno Stato membro a un'altro per l'ulteriore esecuzione della pena sono: (a) cittadinanza e al tempo stesso residenza legale, (b) residenza legale a titolo permanente, e (c) Stato in cui la persona condannata acconsente a essere trasferita e con cui ha legami stretti; nella procedura di trasmissione dell'ordine allo Stato di esecuzione è previsto che si inviino in formato orale o scritto le opinioni della persona condannata se questa non ha diritto di appello;

- un elenco di 32 reati, identico a quello riportato nella decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo, per cui non è necessaria la verifica della doppia punibilità del fatto ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di una condanna con pene detentive;

- una procedura per adattare, in determinate circostanze, la sanzione a un'altra pena compatibile con il diritto dello Stato di esecuzione, se la sanzione è incompatibile in termini di durata o natura; in ogni caso la proposta dev'essere coerente con le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2 della convenzione del Consiglio d'Europa, del 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate, che applica il principio della "prosecuzione dell'esecuzione" e non quello dell'"adattamento della sanzione", contrario, quest'ultimo, al principio del riconoscimento reciproco; non sono previste circostanze per cui la sanzione può essere convertita in sanzione finanziaria e la sanzione non può essere più severa di quella imposta nello Stato di emissione;

- tra i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione figurano le seguenti: (a) certificato non compilato, (b) inosservanza dei criteri su cui si basa il trasferimento della persona condannata, (c) violazione del principio del "*ne bis in ide"*, (d) condanna di un reato non elencato all'articolo 7, (e) prescrizione, (f) presenza di asilo o privilegio, (g) assenza di responsabilità penale della persona, e (h) periodo della sanzione ancora da scontare inferiore a quattro mesi.

3. Posizione del relatore

1. È necessario chiarire il concetto "con cui la persona ha altri legami stretti", in presenza dei quali l'ordine è trasmesso solo con il consenso della persona condannata. Dovrebbe inoltre sussistere una distinzione chiara tra i criteri di "cittadinanza" e "residenza permanente".

2. Il termine "opinione" (l'opinione orale o scritta della persona condannata) potrebbe essere rivisto poiché non suggerisce quale sia la conseguenza pratica del prendere atto di tale opinione per il trasferimento e la scelta dello Stato.

3. Si dovrebbe dare l'opportunità anche alla/e vittima/e di essere informata/e sull'ordine di trasferimento della persona verso un'altro Stato membro, in conformità con le disposizioni della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Si dovrebbe tenere conto in particolare della posizione vulnerabile delle vittime, delle possibili procedure di risarcimento e del loro diritto di essere informate dell'esito delle procedure e di prendervi personalmente parte, che viene meno nel caso in cui la persona condannata sia trasferita altrove. In questo modo esse si vedrebbero garantire la parità di trattamento e il rispetto della dignità, mentre sarebbero assicurati i loro diritti e gli interessi giuridici nel processo.

4. Sussistono numerose riserve quanto alla necessità di includere l'elenco specifico dei reati. Si dovrebbe fissare quale pena minima un periodo non superiore a tre anni, oltre a garantire che il periodo da scontare nello Stato di esecuzione sia almeno di sei mesi. La verifica della doppia punibilità del fatto impedisce che la persona venga trasferita per eseguire una sentenza per un atto che il paese di trasferimento non considera reato.

5. L'adattamento della pena irrogata al diritto dello Stato di esecuzione dovrebbe essere considerato con particolare prudenza a causa delle differenze nelle sanzioni prescritte tra gli Stati membri.

6. I dati richiesti durante la procedura di transito sono eccessivi, p. es. "la natura e la qualificazione giuridica del reato", "la descrizione delle circostanze del reato". L'intera procedura è eccessivamente burocratica e formale. Inoltre, il relatore nutre qualche riserva sul riferimento a uno Stato membro dell'UE che "permette" a un altro il transito attraverso il suo territorio di una persona condannata, dato che ci si riferisce a un'area unica in cui vi è libertà di circolazione delle persone e i cui confini sono stati aboliti. (Forse si dovrebbe estendere il principio di specialità affinché includa gli Stati membri attraverso i quali la persona condannata transita).

7. In particolare, visto che si sta cercando di restringere la portata del consenso della persona condannata, dovrebbe essere salvaguardato il principio di specialità, tanto da garantire che la persona condannata non sia processata per altri atti oltre a quello per cui sta scontando la sua pena.

8. Non è accettabile che lo Stato di emissione disponga del diritto di amnistia, grazia, revisione della condanna se la persona condannata è stata trasferita verso lo Stato di esecuzione e si applica quindi il diritto di quest'ultimo. Prevedere una consultazione con lo Stato di emissione.

9. Argomento di discussione: l'idea di promuovere un diritto penale europeo.